

SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !

CORSO BASE DI INFORMAZIONE SUI DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA LORO SALUTE E SICUREZZA

0. Premessa

Uno dei diritti dei lavoratori per la tutela della loro salute e sicurezza, è quello di essere informati, formati e addestrati a cura e spese del proprio datore di lavoro e durante l'orario di lavoro.

E' un diritto che i lavoratori e i loro rappresentanti devono pretendere !

La consapevolezza dei rischi a cui i lavoratori sono sottoposti durante il lavoro e delle misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro, ma anche dirigenti e preposti e lavoratori stessi, devono adottare è una delle misure più importanti di tutela dei lavoratori.

Purtroppo spesso i datori di lavoro, oltre ad altri fondamentali diritti, negano una informazione e una formazione adeguata ai lavoratori.

Da questa e altre considerazioni nasce il progetto "SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !". L'obiettivo è creare cultura e consapevolezza dei diritti dei lavoratori, diffondere informazione e formazione, essere di supporto, anche pratico, ai lavoratori per la tutela della propria salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questo documento non vuole sostituirsi all'obbligo del datore di lavoro di impartire, secondo legge, informazione e formazione ai lavoratori, ma essere uno strumento di supporto, quando il diritto dei lavoratori di essere informati non è sufficientemente garantito.

1. Legge italiana applicabile

In Italia tutta la normativa sulla tutela della salute della sicurezza dei lavoratori è ormai contenuta nel "Testo Unico sulla Sicurezza" (Decreto Legislativo n.81 del 2008 o D.Lgs.81/08).

Il testo del Decreto e di tutti gli allegati è scaricabile da vari indirizzi su Internet (ad esempio <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm>).

2. Tutela della salute e della sicurezza

La tutela della salute è la prevenzione delle malattie professionali, cioè dalle malattie causate dal lavoro svolto. La salute va intesa in generale come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto l'assenza di malattia o d'infermità.

La tutela della sicurezza sono tutte le misure di prevenzione e protezione contro gli infortuni (eventi accidentali che possono comportare danni temporanei o permanenti all'organismo).

3. Diritti dei lavoratori

I diritti dei lavoratori per la tutela della propria salute e sicurezza sono definiti dalla legge come obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti.

Datori di lavoro e dirigenti hanno l'obbligo ad adottare misure di prevenzione e protezione per garantire la tutela della salute e della sicurezza.

L'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni penali e se da tale inosservanza derivano danni ai lavoratori (infortunio, invalidità, morte, malattia), ne deriva la responsabilità penale e civile di datori di lavoro e dirigenti per i danni arrecati.

4. Valutazione, prevenzione e protezione dai rischi

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti da tutti i rischi per la loro salute e sicurezza.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definire e applicare le misure per eliminare tali rischi all'origine (prevenzione), oppure per proteggere i lavoratori da tali rischi (protezione).

In tale valutazione del rischio il datore di lavoro deve tenere conto di condizioni specifiche che possono comportare differenze nei rischi a cui sono sottoposti alcuni lavoratori (stato di gravidanza, età, sesso, provenienza ad altri paesi, tipologia del contratto).

I risultati del processo di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione, assieme a un programma temporale della loro applicazione, devono essere contenuti in un documento formale (Documento di valutazione dei rischi o DVR).

Il datore di lavoro è l'unico responsabile della valutazione dei rischi e dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

In questa attività può decidere di farsi aiutare dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che è un consulente interno o esterno all'azienda.

Per le grandi aziende la figura dell'RSPP è obbligatoria e deve essere interno.

5. Informazione

I lavoratori hanno diritto di ricevere informazioni sui rischi presenti in azienda e su come tutelarsi (istruzioni delle macchine, schede di sicurezza dei prodotti chimici, procedure di lavoro, procedure di emergenza).

L'informazione deve essere comprensibile per tutti i lavoratori, in particolare per quelli non italiani.

6. Formazione

I lavoratori hanno il diritto di essere formati per poter svolgere il proprio lavoro in piena salute e sicurezza, nonostante i rischi presenti.

I lavoratori devono cioè sapere come comportarsi durante il lavoro, cosa devono fare e cosa invece non devono fare e perché.

I lavoratori devono essere formati anche su come comportarsi in caso di emergenza.

La formazione deve essere comprensibile per tutti i lavoratori, in particolare per quelli non italiani.

7. Addestramento

I lavoratori hanno il diritto di essere sottoposti a un addestramento pratico, nel caso di utilizzo di attrezzature o agenti chimici o biologici particolarmente pericolosi.

L'addestramento deve essere fatto sul luogo di lavoro e da una persona esperta.

8. Sorveglianza sanitaria

I lavoratori hanno diritto a una sorveglianza periodica del loro stato di salute, legato ai rischi del loro lavoro.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in caso di rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche naturali o artificiali, agenti chimici, agenti cancerogeni, amianto, agenti biologici, uso prolungato di videoterminali.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico competente che deve essere nominato dal datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche in genere annuali e se necessario accertamenti clinici e biologici.

La sorveglianza sanitaria serve ad accertare lo stato di salute del lavoratore rispetto ai rischi a cui è sottoposto e a verificare se è idoneo a livello fisico alla mansione a cui è addetto.

La sorveglianza sanitaria viene eseguita prima dell'assunzione, periodicamente, in caso di cambio mansione e al termine del rapporto di lavoro.

Il lavoratore può richiedere una visita medica, per motivi di salute legati al suo lavoro, al di fuori della periodicità prevista dal Medico competente.

Il lavoratore non può rifiutarsi di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Se il lavoratore viene dichiarato non idoneo alla mansione, il datore di lavoro lo deve spostare, se possibile, in altra mansione per la quale egli sia idoneo. Se tale mansione non è disponibile il datore di lavoro può licenziare il lavoratore.

Contro il giudizio del Medico (di idoneità o di non idoneità) il lavoratore può fare ricorso entro 30 giorni alla ASL.

9. Controllo dipendenza da alcol

Per alcune attività lavorative (ad esempio guida di mezzi di trasporto che richiedono patente B, C, D o E, personale sanitario, circolazione treni ed esercizio del traffico ferroviario, piloti di aeromobili, controllori di volo, guida di macchine di movimentazione terra e merci, industrie di esplosivi, lavorazioni in quota, forni di fusione, idrocarburi potenzialmente esplosivi e infiammabili) la sorveglianza sanitaria serve anche a verificare l'assenza nel lavoratore di condizioni di dipendenza da alcol.

La modalità di verifica è indicata dalle autorità di controllo (ASL) di ogni Regione e può comprendere accertamenti diagnostici (in genere analisi del sangue).

L'accertamento di alcol dipendenza comporta l'allontanamento del lavoratore dalla mansione e la sua eventuale segnalazione al SERT.

10. Controllo assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

Per alcune attività lavorative (ad esempio guida di mezzi di trasporto che richiedono patente C, D o E, circolazione treni ed esercizio del traffico ferroviario, piloti di aeromobili, controllori di volo, guida di macchine di movimentazione terra e merci, industrie di esplosivi) la sorveglianza sanitaria serve anche a verificare l'assenza nel lavoratore di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

La modalità di verifica è indicata dalle autorità di controllo (ASL) di ogni Regione e può comprendere accertamenti diagnostici (in genere analisi delle urine).

L'accertamento di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti comporta l'allontanamento del lavoratore dalla mansione e la sua segnalazione al SERT.

11. Gestione delle emergenze

I lavoratori hanno il diritto di essere tutelati anche in caso di emergenza (incendio, esplosione, terremoto, evento atmosferico eccezionale, infortunio, malore).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione per ridurre l'insorgenza di un'emergenza (ad esempio rilevatori di fumo, sistemi di allarme, vie di fuga, strutture antisismiche, procedure di controllo e vigilanza).

Il datore di lavoro ha poi l'obbligo di creare una struttura tecnica e organizzativa e delle procedure per gestire i casi di emergenza.

A tale proposito deve dotare i luoghi di lavoro delle attrezzature per la lotta antincendio e la gestione dell'emergenza (estintori, idranti, sistemi di spegnimento automatici, porte tagliafuoco, porte di emergenza) in funzione del rischio e secondo norme tecniche.

Il datore di lavoro deve poi nominare i dirigenti e i preposti alla gestione delle emergenze, gli addetti al servizio antincendio e di gestione delle emergenze e gli addetti al servizio di primo soccorso.

Il datore di lavoro deve definire delle procedure scritte per la gestione di tutti i tipi di emergenza da parte di tutta l'organizzazione aziendale (Piano di emergenza aziendale).

Il datore di lavoro deve infine informare, formare e addestrare tutti i lavoratori sulle procedure contenute nel Piano di emergenza aziendale.

12. Addetti al servizio antincendio e di gestione delle emergenze e addetti al servizio di primo soccorso

Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare un numero adeguato di addetti al servizio antincendio e di gestione delle emergenze e di addetti al servizio di primo soccorso.

I lavoratori nominati non possono rifiutarsi di svolgere l'incarico.

Gli addetti al servizio antincendio e di gestione delle emergenze hanno il compito di intervenire nelle fasi iniziali dell'emergenza cercando di rimuoverne la causa e se necessario contattare i soccorritori esterni (vigili del fuoco, protezione civile) e aiutarli nel loro intervento.

Gli addetti al servizio di primo soccorso hanno il compito di prestare la prima assistenza a infortunati o persone colte da malore, richiedendo se necessario l'intervento di soccorritori esterni (118) e aiutarli nel loro intervento.

Gli addetti al servizio antincendio e di gestione delle emergenze e gli addetti al servizio di primo soccorso hanno diritto a ricevere una formazione e un addestramento specifici.

L'attività degli addetti deve essere coordinata da dirigenti e/o da preposti, gestori aziendale dell'emergenza.

13. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I lavoratori hanno il diritto di essere rappresentati presso il datore di lavoro per tutto quanto riguarda la loro salute e sicurezza, da uno o più Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Gli RLS sono eletti dai lavoratori.

Se i lavoratori non eleggono gli RLS, hanno comunque il diritto di essere rappresentati da uno o più Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) designati dalle Organizzazioni sindacali in ambito provinciale.

Gli RLS o gli RLST possono accedere a tutti i luoghi di lavoro, devono essere consultati dal datore di lavoro su tutto quello che riguarda salute e sicurezza, possono esaminare tutta la documentazione aziendale relativa e, se necessario, possono fare ricorso alle autorità competenti (ASL).

Gli RLS o gli RLST si devono fare carico verso il datore di lavoro di tutte le esigenze manifestate dai lavoratori relativamente alla loro salute e sicurezza.

Gli RLS o gli RLST hanno diritto a ricevere una informazione e una formazione specifiche.

14. Obblighi del preposto

Il preposto è colui che di fatto gestisce e sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori, in funzione dei poteri assegnati da datore di lavoro o dirigenti.

Il preposto ha obblighi sanzionabili penalmente.

Il preposto deve sovrintendere e vigilare sui lavoratori perché osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali relative a salute e sicurezza e in caso di ripetute inosservanze avvertire i dirigenti o il datore di lavoro.

Il preposto deve gestire, per quanto di propria competenza e secondo le procedure aziendali, le situazioni di emergenza.

Il preposto deve segnalare ai dirigenti o al datore di lavoro ogni situazione di rischio legata alle attrezzature, ai DPI, alle condizioni di lavoro.

Il preposto ha diritto a ricevere una informazione e una formazione specifiche.

15. Obblighi dei lavoratori

Anche i lavoratori hanno obblighi sanzionabili penalmente.

I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.

I lavoratori devono utilizzare correttamente, secondo l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti, le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione.

I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di sicurezza e di protezione.

I lavoratori non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e devono sottoporsi ai controlli previsti nella sorveglianza sanitaria.

16. Gestione dei contratti di appalto

I lavoratori di più ditte che, a seguito di contratto di appalto, lavorano contemporaneamente nello stesso luogo hanno il diritto di essere tutelati anche dai rischi presenti in luoghi di lavoro a loro sconosciuti e/o che derivano dall'interferenze tra le varie ditte.

Il datore di lavoro committente deve verificare l' idoneità alla gestione della salute e della sicurezza delle ditte appaltate e deve segnalare alle ditte appaltate i rischi dell'ambiente di lavoro in cui si svolge l'appalto e le misure di sicurezza adottate, comprese quelle per l'emergenza.

Il datori di lavoro committente e appaltato devono cooperare per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse ditte.

A tale proposito il datore di lavoro committente deve elaborare uno specifico documento di valutazione dei rischio (DUVRI) che contenga le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

17. Luoghi di lavoro

I lavoratori hanno il diritto di lavorare in ambienti che non compromettano la loro salute.

I lavoratori hanno diritto a luoghi di lavoro ventilati, ben illuminati, protetti dalle intemperie, con servizi igienici e spogliatoi, con adeguato spazio e altezza, con adeguate vie di transito e di fuga in caso di emergenza.

In caso di lavorazioni insudicianti o che comportino l'utilizzo di prodotti chimici o di agenti biologici, gli spogliatoi e i servizi igienici devono essere tali da garantire misure di igiene adeguati alle lavorazioni eseguite.

I luoghi di lavoro devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e pulizia.

18. Macchine e attrezzature

I lavoratori hanno il diritto di utilizzare solo macchine e attrezzature "a norma".

Per macchine e attrezzature "a norma" si intendono quello marcate CE, cioè costruite secondo precise norme tecniche e sottoposte a controllo da parte dei fabbricanti o da Organismi privati di controllo.

Per le macchine più vecchie (prodotte prima del 1996) il datore di lavoro deve applicare tutte le misure di sicurezza per adeguarle a quanto definito da norme tecniche.

Il datore di lavoro deve eseguire sulle macchine la manutenzione necessaria a mantenerle in efficienza anche per quanto riguarda la sicurezza.

Su particolari categorie di macchine (gru, paranchi, cestelli elevatori, apparecchi in pressione) devono essere eseguiti controlli specifici sia da parte di tecnici qualificati dell'azienda, sia da parte di organismi di controllo pubblici (ASL) o privati autorizzati dal Ministero del lavoro.

I lavoratori hanno il diritto di essere formati e addestrati su come utilizzare le macchine, prima di cominciare a utilizzarle.

L'addestramento è obbligatorio per macchine che richiedono competenze specifiche e che comportano rischi particolari.

19. Dispositivi di protezione individuali (DPI)

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti individualmente da DPI per i rischi specifici a cui sono sottoposti.

Il datore di lavoro deve fare utilizzare i DPI solo se non riesce a eliminare i rischi alla fonte o a proteggere i lavoratori a livello collettivo.

Il datore di lavoro deve scegliere i DPI in funzione dei rischio, secondo precise norme tecniche, curando anche l'ergonomia dei lavoratori e deve fornire ai lavoratori le informazioni e la formazione per il loro utilizzo.

Per alcuni DPI (cinture di sicurezza, protettori dell'udito) è obbligatorio un addestramento specifico.

L'acquisto, la consegna e la manutenzione dei DPI sono a totale carico del datore di lavoro. Se i DPI a seguito dell'utilizzo sono danneggiati o perdono in generale le loro caratteristiche di protezione, il datore di lavoro li deve immediatamente sostituire, sempre a suo totale carico. I DPI sono destinati a uso personale. Se ciò non è possibile (lo stesso DPI viene assegnato a più lavoratori) il datore di lavoro deve curare le condizioni igieniche perché ciò sia possibile.

20. Impianti e apparecchiature elettrici

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dai rischi derivanti da impianti e apparecchiature elettrici (elettrocuzione da contatto diretto o indiretto, incendi, esplosioni).

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione affinché gli impianti elettrici siano progettati, costruiti, tenuti in manutenzione e controllati secondo specifiche norme tecniche.

21. Lavoro sotto tensione

E' proibito eseguire lavori su impianti in tensione.

Ciò è possibile soltanto da parte di lavoratori esperti, adeguatamente formati, seguendo specifiche procedure di lavoro e adottando tutte le cautele dettate da specifiche norme tecniche.

22. Lavori in prossimità di conduttori in tensione

E' proibito eseguire lavori in prossimità di conduttori in tensione.

Ciò è possibile soltanto da parte di lavoratori esperti, adeguatamente formati, seguendo specifiche procedure di lavoro e adottando tutte le cautele dettate da specifiche norme tecniche.

23. Cantieri temporanei e mobili

In caso di lavorazioni in cantieri i lavoratori hanno il diritto di essere tutelati da specifiche misure di tutela verso i rischi delle proprie attività e verso quelli derivanti da interferenze con i lavoratori di altre ditte.

Il committente ha l'obbligo di promuovere, mediante misure organizzative e tecniche formalizzate (Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC), il coordinamento tra le varie ditte coinvolte nel cantiere al fine di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti.

I datori di lavori delle ditte appaltate hanno l'obbligo di adottare, nello svolgimento delle proprie attività, le misure di prevenzione e protezione definite, a partire da precise disposizioni di legge, dal loro specifico Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dal PSC generale di coordinamento dell'intero cantiere.

24. Lavori in quota

Il lavoratori hanno il diritto di essere protetti in misura adeguata nell'esecuzione di lavori in quota.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure di protezione contro le cadute dall'alto, privilegiando quelle collettive (ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici) rispetto a quelle individuali (imbragature, linee vita).

Le misure di protezione collettiva devono rispondere a precise norme tecniche e se necessario essere progettate da tecnico abilitato e accompagnate da chiare istruzioni per il montaggio e l'utilizzo.

Anche le misure di protezione individuale devono rispondere a precise norme tecniche.

I lavoratori che eseguono lavori in quota devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per eliminare o ridurre tali rischi.

I lavoratori che eseguono lavori in quota devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

25. Segnaletica di sicurezza

I lavoratori hanno il diritto di essere informati dei rischi presenti sul luogo di lavoro mediante segnali o avvertimento che indichino chiaramente il tipo di pericolo e gli obblighi e i divieti relativi.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di utilizzare cartelli segnaletici (di pericolo, divieto, obbligo, salvataggio, attrezzature antincendio) rispondenti per forma, colore, dimensioni a specifiche norme tecniche.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di segnalare secondo specifiche norme tecniche le tubazioni e i contenitori, le vie di circolazione ed eventuali ostacoli.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare, se necessario, sistemi di avvertimento mediante segnali luminosi, acustici, verbali, gestuali, definiti da specifiche norme tecniche.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare in maniera dettagliata i lavoratori sul significato di ciascun segnale o avvertimento.

26. Movimentazione manuale dei carichi

I lavoratori hanno il diritto di essere tutelati dai rischi per la salute derivante dalla movimentazione manuale di carichi.

Attività di movimentazione dei carichi troppo impegnative per l'organismo possono provocare nel tempo malattie (ernia del disco, lombalgia, infiammazione delle braccia, tunnel carpale).

Tale tutela si applica alle attività di sollevamento di carichi pesanti, alle attività di traino e spinta di oggetti, alla movimentazione continua delle braccia.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni singolo lavoratore, se la movimentazione manuale di carichi comporta rischi per la salute.

In caso affermativo, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative per ridurre il fattore di rischio da movimentazione manuale dei carichi.

I lavoratori esposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori esposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

27. Utilizzo di videoterminali

I lavoratori hanno il diritto di essere tutelati dai rischi per la salute derivante dall'utilizzo di videoterminali.

Le postazioni di lavoro con videoterminali devono essere realizzate secondo precise norme tecniche per quanto riguarda le dimensioni del piano di lavoro, le caratteristiche della sedia, l'illuminazione, l'areazione.

I lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore alla settimana hanno diritto a pause nella loro attività e devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore alla settimana devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

28. Microclima

I lavoratori hanno il diritto di lavorare in condizioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventilazione) confortevoli e che non comportino stress termico caldo o freddo.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire negli ambienti di lavoro condizioni microclimatiche confortevoli e assenza di stress termico, secondo quanto definito da specifiche norme tecniche.

Solo se non è tecnicamente possibile garantire condizioni microclimatiche accettabili, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei DPI.

29. Radiazioni ottiche naturali (luce solare diretta)

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle radiazioni ottiche naturali (luce solare diretta).

La luce solare diretta, se particolarmente intensa e per periodi prolungati di esposizione, può provocare malattie alla pelle (scottature, tumori cutanei).

Il datore di lavoro deve fornire adeguati sistemi di protezione collettiva contro la luce diretta del sole e, solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire mezzi di protezioni individuali, comprese creme di protezione.

30. Radiazioni ionizzanti

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle radiazioni ionizzanti presenti negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotti dalle loro attività lavorative.

Le radiazioni ionizzanti derivano da sostanze radioattive naturali o artificiali, dall'utilizzo di macchine per raggi x, dal lavoro sotterraneo.

Esposizione significative a radiazioni ionizzanti possono provocare nel tempo malattie a tutto l'organismo (tumori, sterilità, alterazione genetiche, malattie trasmesse ai figli).

Ogni attività che comporta significative esposizioni a radiazioni ionizzanti deve essere comunicata e autorizzata dalle autorità competenti.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello medio giornaliero di esposizione a radiazioni ionizzanti.

Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione tecniche e organizzative per ridurre i livelli di radiazioni ionizzanti a cui sono esposti i lavoratori.

I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

31. Rumore

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dal rumore presente negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotto dalle loro attività lavorative.

Infatti livelli elevati di rumore possono provocare nel tempo malattie agli organi uditivi (sordità, vertigini).

Inoltre livelli elevati di rumore possono rendere impossibile avvertire i segnali di avvertimento e di emergenza.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello medio giornaliero di rumore.

Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione tecniche per ridurre i livelli di rumore alla fonte.

Se necessario deve poi adottare misure di protezione collettiva dei lavoratori (insonorizzazioni) per ridurre i livelli di rumore a cui sono esposti e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI (cuffie, tappi).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare che i DPI adottati siano efficaci e che non comportino un isolamento eccessivo con impossibilità di avvertire i segnali di avvertimento e di emergenza.

I lavoratori esposti a livelli di rumore elevati devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori esposti a livelli di rumore elevati devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

32. Vibrazioni

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle vibrazioni causate dalle attrezzature che utilizzano.

Le vibrazioni possono essere trasmesse dalle attrezzature sia al corpo intero (carrelli elevatori, mezzi di trasporto), sia alle mani e alle braccia (martelli pneumatici, avvitatori, seghetti alternativi).

Livelli elevati di vibrazioni sul corpo intero possono provocare nel tempo malattie alla colonna vertebrale e al collo (discopatie, infiammazioni) e livelli elevati di vibrazioni sulle mani e sulle braccia possono provocare nel tempo malattie agli arti (malattie delle ossa, dei nervi, della circolazione).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello medio giornaliero di vibrazioni, separatamente per il corpo intero e per le mani e le braccia.

Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione tecniche e organizzative per ridurre i livelli di vibrazioni a cui sono esposti i lavoratori.

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni elevati devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni elevati devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

33. Campi elettromagnetici

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dai campi elettromagnetici presenti negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotti dalle loro attività lavorative.

Campi elettromagnetici elevati possono essere provocati da impianti elettrici di elevata potenza oppure da apparati radiotrasmettenti (trasmettitori e ripetitori radiotelevisivi, di telefonia fissa e mobile).

Campi elettromagnetici elevati possono provocare nel tempo malattie a tutto l'organismo (tumori, alterazione del sistema immunitario, malattie neurodegenerative).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello di esposizione a campi elettromagnetici.

Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione, riducendo alla fonte le emissioni, oppure di protezione collettiva dei lavoratori, per ridurre i livelli di esposizione.

I lavoratori esposti a campi elettromagnetici elevati devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori esposti a campi elettromagnetici elevati devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

34. Radiazioni ottiche artificiali

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle radiazioni ottiche artificiali presenti negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotte dalle loro attività lavorative.

Le radiazioni ottiche artificiali hanno origine da diverse fonti (saldatura, getti di metallo, sorgenti laser, lampade UV, lampade per uso medico) e possono avere frequenze (da infrarosso a ultravioletto) e intensità molto diverse.

Le radiazioni ottiche artificiali a seconda della loro intensità e frequenza possono provocare malattie agli occhi (cataratta, bruciatura della cornea o della retina) o alla pelle (eritema, bruciature, tumori cutanei).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione, riducendo alla fonte le emissioni di radiazioni ottiche.

Se necessario deve poi adottare misure di protezione collettiva dei lavoratori per ridurre i livelli di radiazioni ottiche a cui sono esposti e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI (occhiali, maschere, tute, guanti).

I lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali elevate devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali elevate devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

35. Agenti chimici

I lavoratori hanno il diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti dagli agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, da loro utilizzati direttamente o che si possono formare nei processi tecnologici.

Infatti molti prodotti chimici possono comportare elevati rischi per la sicurezza (ustioni, incendio, esplosioni) e per la salute di tutto l'organismo (irritazioni, intossicazione, asfissia, morte).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure ambientali, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute e la sicurezza legato all'utilizzo o alla formazione di prodotti chimici.

Se il livello di rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti chimici pericolosi), di protezione collettiva (impianti di aspirazione, sistemi di contenimento) e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI adeguati in funzione delle caratteristiche dei prodotti chimici (guanti, tute, mascherine, occhiali).

Il datore di lavoro deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di emergenza.

I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la sicurezza e/o la salute devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

A tale proposito i lavoratori devono avere a disposizione le schede di sicurezza (le cosiddette schede a 16 punti) di tutti i prodotti chimici presenti o utilizzati che riportano i rischi degli agenti e le cautele da adottare.

I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

36. Agenti cancerogeni o mutageni

I lavoratori hanno il diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti dagli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro, da loro utilizzati direttamente o che si possono formare nei processi tecnologici.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di evitare l'utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni oppure di mantenerli in un sistema chiuso. Se ciò non è possibile deve ridurre al minimo tecnicamente possibile l'esposizione dei lavoratori a tali agenti.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure ambientali, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute legato all'utilizzo o alla presenza di prodotti cancerogeni o mutageni.

In presenza di agenti cancerogeni o mutageni il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni), di protezione collettiva (sistemi di contenimento) e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI adeguati in funzione delle caratteristiche dei prodotti chimici (guanti, tute, mascherine, occhiali).

Il datore di lavoro deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di emergenza.

I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

A tale proposito i lavoratori devono avere a disposizione le schede di sicurezza (le cosiddette schede a 16 punti) di tutti i prodotti cancerogeni o mutageni che riportano i rischi degli agenti e le cautele da adottare.

I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica. Deve essere inoltre creato uno specifico registro dei lavoratori esposto ad agenti cancerogeni o mutageni.

37. Amianto

I lavoratori hanno il diritto a non essere esposti all'amianto eventualmente presente nei luoghi di lavoro.

Nel caso di lavorazioni di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto, di smaltimento di amianto e di bonifica delle aree interessate, i lavoratori direttamente coinvolti devono essere adeguatamente protetti dall'esposizione a polveri di amianto. Tutti gli altri lavoratori non direttamente coinvolti non devono essere assolutamente esposti a polveri di amianto.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare la presenza di amianto prima di intraprendere lavorazioni di demolizione o di manutenzione.

In caso di presenza di amianto, per tali lavorazioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure ambientali, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute legato all'esposizione all'amianto.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di notificare alla ASL ogni lavorazioni che comporti demolizione o manutenzione di materiali contenenti amianto.

Le lavorazioni che comportano demolizione o manutenzione di materiali contenenti amianto devono essere eseguite in ambienti confinati o dopo avere reso inerte l'amianto. Esse possono essere eseguite solo da ditte abilitate e in assenza di lavoratori di altre ditte.

In tali lavorazioni il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (sistemi di aspirazione delle polveri prodotte, pulizia dei locali e delle attrezzature, sigillatura dei materiali appena rimossi) e di protezione collettiva (confinamento delle aree), fornire DPI adeguati ai lavoratori incaricati delle lavorazioni (guanti, tute, mascherine, occhiali), predisporre adeguate misure igieniche (spogliatoi dedicati, docce).

I lavoratori esposti ad amianto devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori esposti ad amianto devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica. Deve essere inoltre creato uno specifico registro dei lavoratori esposto ad amianto.

38. Agenti biologici

I lavoratori hanno il diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti dagli agenti biologici pericolosi per la salute presenti nei luoghi di lavoro, da loro utilizzati direttamente o con i quali possono comunque venire a contatto.

Gli agenti biologici pericolosi possono essere direttamente utilizzati nel ciclo produttivo (aziende farmaceutiche, alimentari), oppure essere presenti a causa delle lavorazioni eseguite (attività ospedaliere, lavorazioni su condotte fognarie, trattamento rifiuti), oppure ancora per condizioni igieniche non ottimali (scarsa pulizia dei servizi, mancata disinfezione dell'acqua potabile).

Gli agenti biologici possono essere batteri, virus, parassiti, funghi e vengono classificati in ordine di pericolosità crescente nei gruppi da 1 a 4.

In caso di utilizzo deliberato di agenti biologici dei gruppi 2 e 3 il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere comunicazione alla ASL.

In caso di utilizzo deliberato di agenti biologici del gruppo 4 il datore di lavoro deve essere autorizzato dal Ministero della salute.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute legato all'utilizzo o alla presenza di agenti biologici.

Se il livello di rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti biologici pericolosi, igienizzazione), di protezione collettiva.

va (sistemi di contenimento) e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI adeguati in funzione delle caratteristiche degli agenti biologici (guanti, tute, mascherine, occhiali).

Il datore di lavoro deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di emergenza.

I lavoratori esposti ad agenti biologici pericolosi per la salute devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

I lavoratori esposti ad agenti biologici pericolosi per la salute devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica. Deve essere inoltre creato uno specifico registro dei lavoratori esposti ad agenti biologici pericolosi.

39. Atmosfere esplosive

I lavoratori hanno il diritto di lavorare in ambienti di lavoro in cui il rischio di esplosione non esista oppure sia ridotto al minimo tecnicamente possibile.

Il rischio di esplosione deriva dalla presenza di particolari tipi di gas, vapori, nebbie, polveri infiammabili che a seguito dell'accensione propagano la combustione in maniera violenta all'atmosfera circostante.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni luogo di lavoro il livello di rischio di esposizione e classificare di conseguenza ogni luogo in funzione di tale rischio.

Se il livello di rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (eliminazione o riduzione della possibilità di formazione di atmosfere esplosive, eliminazione o riduzione della possibile accensione dell'atmosfera esplosiva) oppure di protezione (dispositivi di contenimento dell'esplosione, valvole di sfiato).

Nei luoghi di lavoro in cui sono presenti rischi di esplosione gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo specifici criteri tecnici, devono essere presenti adeguati impianti di messa a terra, anche per la protezione da scariche elettrostatiche o atmosferiche che devono essere verificati periodicamente, devono essere adottate specifiche procedure di lavoro (divieto di usare fiamme libere, divieto di fumare).

I lavoratori destinati a lavorare in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosione devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.

SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !



A cura di Marco Spezia

sp-mail@libero.it